

Il buono pasto in Italia.

Cosa è e come funziona dopo la riforma di agosto 2017.

È ora in vigore il decreto 7 giugno 2017, n. 22 recante nuove disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, meglio conosciuti come “buoni pasto”.

Si presentano in sintesi le novità e, conseguentemente, la nuova cornice legislativa che regola il mercato dei buoni pasto in Italia.

DEFINIZIONE

In premessa è bene ripresentare la definizione di buono pasto come esplicitata nel nostro ordinamento.

Il buono pasto è il documento di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, che attribuisce al titolare il diritto ad ottenere un servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono presso gli esercizi convenzionati con la società emettrice del documento.

Tale definizione, confermata all’articolo 2 del decreto 122/2017, comporta (da sempre e non da ora) che:

- a) **Il buono pasto NON è mai e in nessun modo uno strumento di pagamento.** Sbaglia dunque chi, anche in questi giorni e in prestigiose testate giornalistiche, ha definito il buono pasto “denaro per fare la spesa”. **Per il nostro ordinamento fiscale, come chiarito più volte dalla Agenzia delle Entrate, il buono pasto è un c.d. *single purpose voucher* che garantisce il godimento di una sola prestazione bene identificata: il servizio sostitutivo di mensa.** Questo può realizzarsi mediante somministrazione diretta di pasti pronti al consumo o mediante l’acquisto di bevande e alimenti destinate alla produzione dei cibi da consumare nelle pause lavorative.
- b) In esito a un precedente intervento (entrato in vigore a luglio 2015) **sono diverse le soglie di esenzione che permettono al buono pasto di non essere considerato reddito da lavoro. Si tratta di 5,29 euro in caso di buono cartaceo e 7 euro in caso di buono elettronico.** In altre parole, con i buoni pasto può essere garantito ai lavoratori un reddito annuo destinato alla alimentazione di circa 1.165 (cartaceo) o 1.540 (elettronico) totalmente detassato.
- c) Il buono pasto non può essere utilizzato da chiunque, bensì dal solo “titolare”, ovvero colui al quale il datore di lavoro ha riconosciuto il buono pasto. Per questo **il buono pasto, da sempre, non è cedibile, né commercializzabile** (e, quindi, non è riutilizzabile dagli esercenti che lo ritirano).
- d) **Il lavoratore ha il diritto al riconoscimento dell’intero valore nominale riportato sul buono.** Sono quindi illecite misure di decurtazione di punti percentuali di questo valore o la fissazione di soglie sopra/sotto le quali non è possibile pagare con i buoni pasto.

- e) Il titolare non deve necessariamente essere un lavoratore dipendente, a tempo pieno o parziale, poiché i buoni pasto possono essere assegnati anche ai collaboratori della società, ossia a figure di lavoratori non dipendenti.

LE NOVITA'

1. Ampliamento degli esercizi presso i quali può essere utilizzato il buono pasto

Per una esplicita e più volte confermata volontà politica del Ministero dello Sviluppo Economico, amministrazione che ha firmato il decreto, dal 9 settembre 2017 il buono pasto può essere speso non soltanto presso gli esercizi legittimati ad esercitare la somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristoranti), le mense aziendali e interaziendali, le gastronomie, le rosticcerie e la grande distribuzione organizzata, come in precedenza, **bensì anche presso i mercati, i locali di vendita gestiti dai coltivatori diretti o adiacenti alle industrie di produzione di alimenti (c.d. spacci), gli agriturismi e gli ittiturismi.**

2. Ampliamento dei prodotti ottenibili e conferma che il buono pasto NON è un buono spesa

L'articolo 2 del decreto n. 122/2017 conferma che i beni acquistabili, se non somministrati, devono essere «pronti al consumo». A questa espressione, tuttavia, non associa più la parola «immediato», prevista in precedenza. **Il buono pasto, quindi, NON può essere in nessun caso confuso con un generico «buono spesa»,** mantenendo ancora la natura originaria di «servizio sostitutivo di mensa» destinato all'acquisto e al consumo (anche quando non contestuale) del pranzo o della cena. In altre parole, il Legislatore ha permesso l'uso del buono pasto anche per la fruizione del pasto preparato o consumato a casa (fattispecie ancora maggioritaria nel nostro Paese), ma continua a vietare l'uso del buono per il pagamento di prodotti non alimentari o alimentari se consumabili solo previa manipolazione.

3. Permessa la cumulabilità fino a 8 buoni

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha deciso di adattare la regolamentazione del buono pasto all'utilizzo diffuso e non, al contrario, di sanzionare la prassi nella speranza di ricondurla alla lettera della norma. Di conseguenza, **in luogo del precedente divieto al cumulo del buono pasto (ovvero era obbligatorio l'utilizzo di un solo buono pasto per giornata lavorativa), vige ora la possibilità di cumulare fino a otto buoni per singola transazione e singola giornata, non necessariamente lavorativa** (fermo restando il calcolo dei buoni pasto dovuti in connessione alle giornate lavorative svolte). Tale soluzione risolve anche le difficoltà nell'utilizzo dei buoni pasto connesse al modesto valore medio dei documenti in circolazione, inferiore a 4 euro e quindi insufficiente a garantire il pagamento di un pasto intero.

4. Nuovi accordi di convenzionamento a difesa dei piccoli esercenti

L'articolo 5 del decreto in esame regola il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione e i titolari degli esercizi convenzionati. Sono diverse le novità della nuova disciplina, in buona parte ispirata ai capitolati di gara delle concessioni pubbliche in materia di servizi sostituivi di mensa. **La preoccupazione del Legislatore è certamente stata quella di garantire chiarezza e trasparenza del mercato arrestando il proliferare dei c.d. servizi aggiuntivi e impedendo comportamenti vessatori da parte degli emittitori verso gli esercenti.**

Al primo obiettivo mira il **divieto di negoziazione di commissioni (c.d. sconto incondizionato) pagate dagli esercenti agli emittitori aventi valori più alti rispetto a quelli dichiarati in sede di gara pubblica.** Questa norma è da leggersi in combinato disposto con quanto previsto dal Codice degli Appalti (modificato in questo senso ad aprile 2017), che prevede il divieto a stabilire commissioni inferiori al ribasso sul valore nominale del buono pasto offerto dalle società di emissione in sede di gara. Il contemporaneo effetto delle due disposizioni dovrebbe “congelare” e rendere certo il valore dello sconto incondizionato, rendendo così superfluo il ricorso a servizi aggiuntivi giustificati solo dal recupero dei margini persi con il ribasso concesso per vincere la gara. In questo senso prezioso anche il chiarimento circa la c.d. offerta di base, ovvero il servizio, senza alcun “extra”, idoneo ad assicurare al cliente un servizio completo di gestione e rimborso dei buoni pasto. **I servizi aggiuntivi a questa offerta di base (che devono consistere in prestazioni che abbiano una oggettiva e diretta connessione con il contenuto del contratto) devono essere in ogni caso «facoltativi».**

Conforme al conseguimento del secondo obiettivo è, infine, **l'esplicito e inedito divieto imposto alle società emittitrici di negare l'integrale pagamento di una fattura contestata in misura parziale** (sono solo i contenuti contestati a poter non essere pagati).

5. Confermato il trattamento IVA del buono pasto

Le disposizioni finali del decreto 122/2017 confermano la ricomprensione dell'IVA nel valore facciale del buono pasto. Si tratta di una particolarità prevista da quando questo strumento è presente nel nostro ordinamento. **Non appare d'altra parte in alcun modo problematica questa caratteristica, essendo unica l'IVA applicabile in caso di fruizione del servizio sostitutivo di mensa mediante buono pasto,** ovvero l'imposta prevista per la somministrazione di bevande e alimenti o la cessione di prodotti alimentari pronti al consumo. Basta infatti accedere al servizio a mezzo della legittimazione sottesa al buono pasto per modificare la natura di quanto fruito, anche nel caso di diversa IVA originaria: se è così acquisito, infatti, ciò assume la conformazione di servizio di somministrazione atto a soddisfare l'esigenza di consumo del pasto, perciò “ivato” al 10%.

6. Il dubbio dell'ambito di applicazione

Il decreto 122/2017 regola tanto il mercato pubblico, quanto quello privato. È assolutamente ragionevole la scelta operata in questo senso dal Ministero competente, utile a definire regole chiare e uguali per tutti. Non è però detto che tale razionalità politica

sia giuridicamente corretta, poiché il decreto in esame esercita una delega contenuta nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dedicato alla «aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto (...) nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture». **Non è inutilmente puntigliosa la preoccupazione di chi ipotizza un possibile superamento della delega operato prevedendo l'applicazione anche al mercato privato di quanto stabilito dal decreto.** Tale punto sarà certamente chiarito da successivi atti interpretativi o dalla giurisprudenza.

Si ricorda infine che l'articolo 6 del decreto prevede **un periodo di diciotto mesi dedicati al monitoraggio degli esiti delle nuove norme e all'eventuale loro correzione o integrazione.**

Per contatti:

Emmanuele Massagli – Presidente
segreteria@anseb.it

ANSEB (Associazione Nazionale Società Emettrici Buoni Pasto) è la principale associazione di rappresentanza delle aziende che esercitano attività di emissione dei buoni pasto. I soci della Associazione rappresentano oltre il 70% del mercato dei servizi sostitutivi di mensa. Le azioni della Associazione sono coerenti con i valori della legalità, della concorrenza, della responsabilità sociale d'impresa, della tutela alla salute e del riconoscimento della dignità del lavoro. ANSEB aderisce a FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, socia di Confcommercio - Imprese per l'Italia.
www.anseb.it